

CATTOLICA&GLOBALEFABBRICATI

FORMULA EXTRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. CGFAB EXTRA 2 - ED. 30/05/2014
sono parte integrante della Nota Informativa
MOD. CGFAB EXTRA 5**



DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:

Anno di costruzione: anno di costruzione del fabbricato o della più recente ristrutturazione che ha interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso in cui si assicurino più corpi di fabbricato si intende l'anno di costruzione del corpo più vecchio o l'anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione dello stesso.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto d'assicurazione.

Atti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.

Caso assicurativo: nell'assicurazione di Tutela Legale è il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Contratto/Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Cose: oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.

Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno: il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

Dipendenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, le pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi ad esclusivo uso condominiale, strade private, dipendenze, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, impianti citofonici e videocitofonici, al servizio del fabbricato, come pure gli altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o destinazione. Sono inoltre comprese antenne e parabole radoriceventi centralizzate, pannelli solari (fotovoltaici e termici), cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del fabbricato, statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico.

Sono esclusi l'area, parchi, alberi di alto fusto.

Il fabbricato, escluse le pertinenze e le dipendenze, deve essere adibito, per almeno il 51% della superficie

complessiva dei piani coperti, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali e nella restante porzione non devono esistere cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.000 mq), discoteche e/o locali notturni.

Fenomeno Elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Impianti idrici: pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienicosanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro.

Lastre: lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni presenti nelle parti comuni del Fabbricato.

Massimale: la somma fino alla quale la Società presta le garanzie di Responsabilità Civile.

Materiali Incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Occlusione: la parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, con esclusione di incrostazioni o sedimentazioni.

Oneri di urbanizzazione: oneri che dovessero gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a Enti o Autorità pubblica nel caso in cui dovesse ricostruire il fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Pannelli solari: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto

del fabbricato o su altri minori fabbricati chiusi costituenti dipendenze.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale ai sensi dell'art.1907 del codice civile.

Recesso: scioglimento del vincolo contrattuale.

Regola proporzionale: se al momento del sinistro il valore delle cose assicurate risulta superiore a quello indicato in polizza, l'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore delle cose al momento del sinistro (ai sensi dell'art. 1907 del codice civile).

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.

Rottura accidentale: situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure e si produce quindi un'interruzione di continuità dell'impianto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Serramenti: manufatti di legno, metallo, lega metallica, materia plastica, vetro, cristallo per la protezione fisica delle aperture del fabbricato.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'impresa assicuratrice.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, esclusi pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa: la struttura di Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto

Tetto: L'insieme delle coperture e delle strutture portanti, destinate a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unico caso assicurativo: nell'assicurazione di Tutela Legale è il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni rese dal contraente all'atto della stipulazione del contratto costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio, per cui eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la nullità stessa del contratto (articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il contraente/assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno (art. 1910 del codice civile).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'art. 1901 codice civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1898 codice civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato (art. 1897 codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Art 11 - Rischio assicurato

La Società indennizza, sino alla somma assicurata, i danni materiali e diretti causati al fabbricato dagli eventi previsti nell'oggetto dell'assicurazione, nelle garanzie aggiuntive - se rese operanti - e nelle garanzie speciali. L'assicurazione vale anche per i danni determinati con colpa grave dell'assicurato o del contraente, e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto devono rispondere a norma di legge.

Art. 12 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che l'intero fabbricato assicurato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle sua superficie.

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma assicurata i danni materiali e diretti derivanti al fabbricato da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**, salvo quelli posti all'esterno dei fabbricati;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- h) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'assicurato o al contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;
- j) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- k) furto e guasti di fissi ed infissi posti a protezione degli accessi sia di proprietà dei singoli condomini che di proprietà comune causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati al fabbricato da:

- l) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste **nell'ambito di 50 metri** dallo stesso;
- m) caduta di antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, compresi i danni alle stesse.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Operanti solo se è stato corrisposto il relativo premio, come indicato nella scheda di polizza e con i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie previsti all'art. 38.

Art. 14 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da:

tromba d'aria, uragano, bufera, grandine, tempesta, ciclone, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, anche non assicurati.

Sono compresi danni a installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, nonché serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

Sono compresi i danni da grandine su lastre di cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica.

I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi **solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

Sono tuttavia esclusi, anche se conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- a) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- b) causati da occlusione o traboccamento di gronde e pluviali;
- c) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- d) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, nonché da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- f) valanghe, slavine, gelo e neve;
- g) eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati, verande, tettoie o porticati; nonché i danni causati:
- h) al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne di pertinenza del fabbricato;
- i) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio.

Art. 15 - Sovraccarico di neve: La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico di neve sui tetti, **con crollo totale e parziale delle relative strutture portanti, a condizione che il fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione.**

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura.

La Società non indennizza i danni a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto, nonché i danni causati da valanghe e slavine.

Art. 16 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici, dolosi, e di sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata è superiore a cinque giorni **l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.**

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
- b) da furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- d) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
- e) causati da atti di terrorismo.

Art. 17 - Atti di terrorismo

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.**

Art. 18 - Danni elettrici ed elettronici ad impianti

La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del fulmine ed elettricità atmosferiche, agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche, ed elettronici e relative componenti, al servizio delle parti comuni del fabbricato e relative pertinenze, compresi i cancelli.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;**
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;**
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;**
- d) agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità abitative e delle relative pertinenze.**

Si conviene che l'applicazione del "valore a nuovo" prevista dall'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno", verrà effettuata esclusivamente per gli apparecchi e macchine elettrici ed elettronici e relative componenti al servizio del fabbricato, interessati al sinistro entro due anni dal giorno in cui sono stati installati nuovi. Se non è soddisfatta questa condizione, l'indennizzo verrà effettuato al "valore reale" applicando quindi il deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA ACQUA

Operanti solo se è stato corrisposto il relativo premio, come indicato nella scheda di polizza e con i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie previsti all'art. 38.

Art. 19 - Danni da acqua

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi al servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- **causati da gelo;**
- **causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni;**
- **causati da umidità e stillicidio;**

Art. 20 - Ricerca e riparazione del guasto

Sono comprese le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua come previsto dall'art. 19 - Danni da acqua. Negli stessi termini la Società indennizza in caso di dispersione di gas le spese per la demolizione e il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione.

Art. 21 - Gelo

La Società, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso per effetto del gelo.

Sono esclusi i danni:

- **ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**
- **al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.**

Art. 22 - Rigurgito di fognature

La Società, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da rigurgiti o trabocco di fognature.

Art. 23 - Occlusione condutture

La Società, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato da occlusione di condutture, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato.

Art. 24 - Danni a terzi da spargimento d'acqua

La garanzia è operante per i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo.

Non sono considerati terzi:

- a) **l'Assicurato;**
- b) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- c) **i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;**
- d) **le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI

Operanti solo se è stato corrisposto il relativo premio, come indicato nella scheda di polizza e con i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie previsti all'art 38.

Art. 25 - Cristalli

La Società indennizza l'Assicurato, per ogni sinistro, dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro relative alle parti di uso comune del fabbricato descritto nella scheda di polizza distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa (art. 1916 de codice civile) verso il responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo e purché dipendente od inquilino dell'Assicurato, a condizione che l'assicurato non eserciti l'azione di risarcimento del danno verso il responsabile.

L'Assicurazione non opera per le rotture avvenute:

- ai lucernari;
- in occasione di eventi atmosferici;
- in occasione di crollo del fabbricato, distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco;
- a seguito di rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici con presenza di operai;
- a causa di vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;
- alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili;
- a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio.

L'assicurazione non opera inoltre per le rigature e/o scheggiature.

La presente garanzia opera a primo rischio assoluto.

GARANZIE SPECIALI

Art. 26 - Garanzie speciali

La garanzia viene estesa anche alle seguenti prestazioni, sempre operanti, anche in eccedenza alla somma assicurata in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1. **Spese per demolire, sgomberare e smaltire** al più vicino scarico i residui del sinistro.
2. **Perdita del canone di locazione** o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di sei mesi.
Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
3. **Spese di riprogettazione del fabbricato** rese necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
4. **Costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative)** che comunque dovessero gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del fabbricato.
5. **Inagibilità anche parziale del fabbricato assicurato.** La Società rimborsa le spese effettivamente sostenute per il trasloco e l'alloggio provvisorio in caso di inagibilità anche parziale del fabbricato assicurato.
6. **Guasti** per impedire o contenere il danno.
7. **Spese di rimpiazzo del combustibile** in conseguenza di una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
8. **Spese, onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 27 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 28 - Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra verrà comunque effettuata a "valore reale" (vedi art. 35 - Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno)

Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso il responsabile del danno, purché l'assicurato non eserciti egli stesso azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Esclusioni

Art. 30- Danni esclusi dall'assicurazione.

Salvo quanto espressamente richiamato in polizza con patto speciale, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni;
- f) da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) causati da atti di terrorismo;
- m) causati con dolo di terzi;
- n) a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio.

NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Art. 31 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del codice civile.
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'assicurato deve altresì:

- nei cinque giorni successivi, presentare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo comunicazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 32 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato od il contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate ed adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, determina la perdita al diritto all'indennizzo.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. 33- Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 34 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 31 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e

sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 33, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzo dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.35 - Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno

Premesso:

- che per "valore a nuovo" del fabbricato si intende la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo solo il valore dell'area;
- che il "valore reale" del fabbricato al momento del sinistro si determina applicando alla stima di cui al precedente punto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando i costi necessari per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. L'assicurato acquisisce il diritto all'intero indennizzo solo nel caso in cui la somma assicurata alla partita fabbricato, al momento del sinistro, sia pari al valore di ricostruzione a nuovo e solo a ricostruzione o riparazione avvenuti, comunque, non oltre 18 mesi dalla data del sinistro. **Se ciò non avviene, decorso tale termine, la Società limita l'indennizzo applicando il deprezzamento così come stabilito al secondo punto del presente articolo.**

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al doppio del "valore reale" che il fabbricato aveva al momento del sinistro.

Per i danni alle lastre di cristallo/vetro, si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integrale sostituzione, compresa la spesa di installazione, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastra danneggiata, il valore dei residui.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e quelle sostenute per il trasloco ed alloggio provvisorio conseguenti ad inagibilità del fabbricato assicurato devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 36 - Assicurazione parziale

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente, deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato come previsto dall'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno".

Se al momento del sinistro il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore alla somma assicurata, l'indennizzo dovuto dalla Società viene proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 del codice civile.

Tuttavia:

- **se il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore di non oltre il 15% alla somma assicurata, l'indennizzo viene pagato integralmente;**
- **se il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore di oltre il 15% alla somma assicurata l'indennizzo viene corrisposto nella proporzione esistente tra la somma assicurata maggiorata del 15% ed il Valore a nuovo del fabbricato.**

Art. 37 - Limite massimo dell'indennizzo

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se fornisce adeguata garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato. Se ciò non avviene la Società **limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito all'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno".**

Salvo il caso previsto all'art. 1914 codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 38 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

GARANZIA	FRANCHIGIA - SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Art. 14 Fenomeni atmosferici in genere	Scoperto 10% del danno col minimo di 500 euro	Nei limiti della somma assicurata fabbricato
Art 14 Fenomeni atmosferici ad installazione esterne	Scoperto 10% del danno col minimo di 500 euro	30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Art. 14 Grandine su lastre in amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Art. 15 Sovraccarico di neve	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	50% della somma assicurata fabbricato
Art. 16 Atti vandalici e dolosi	Franchigia 200 euro	Nei limiti della somma assicurata fabbricato
Art. 17 Atti di terrorismo	Franchigia 200 euro	50% della somma assicurata fabbricato
Art. 18 Danni elettrici ed elettronici	Franchigia 200 euro	5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Art. 19 Danni da acqua	Franchigia 200 euro	Sino alla somma assicurata per il Fabbricato
Art. 20 Ricerca e riparazione del guasto	Franchigia 200 euro	5.000 euro per sinistro, col limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Art. 21 Gelo	Franchigia 200 euro	5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art.22 Rigurgito fognature	Franchigia 200 euro	5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art.23-Occlusione condutture	Franchigia 200 euro	5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Art.24 Danni a terzi da spargimento d'acqua	Scoperto 10% danno col minimo di 200 euro	1/3 del massimale Responsabilità Civile, col massimo di 500.000 euro
Art. 25 Cristalli	100 euro	Nei limiti della somma assicurata della partita Cristalli
Art.26 punto 1) Spese di demolizione e sgombero	Nessuna	10% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di 100.000 euro
Art. 26 punto 2) Perdita del canone di locazione	Nessuna	5% del valore di ogni singola unità immobiliare, col massimo di 50.000 euro
Art.26 punto 3) Spese di riprogettazione	Nessuna	5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di 10.000 euro
Art. 26 punto 4) : Costi e oneri da Enti e Autorità pubbliche	Nessuna	5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di 10.000 euro
Art.26 punto 5) Inagibilità del fabbricato	200 euro	5% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di 5.000 euro
Art.26 punto 7) rimpiazzo del combustibile	200 euro	2.000 euro per sinistro ed anno
Art 26 punto 8) Spese per onorari dei periti	Nessuna	10% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di 10.000 euro
Art.28 Anticipo indennizzi	Nessuna	50% dell'importo minimo liquidabile, purché lo stesso sia di almeno 25.000 euro

Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 30 Esclusioni - lettera d.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 40 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato, degli impianti fissi, giardini e parchi condominiali, compresi gli alberi d'alto fusto, e alla proprietà e conduzione delle relative parti comuni. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per dolo di persone delle quali debba rispondere.

Art 41 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi delle disposizioni di legge in materia di azioni di regresso o di surroga da parte dell'INAIL e/ dell'INPS per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi condominiali o alla conduzione del fabbricato.

b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi previsti al precedente punto causati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, **addetti ai servizi condominiali o alla conduzione del fabbricato**, da infortuni dai quali sia derivata morte od un'invalidità permanente non inferiore al 5% (cinque per cento).

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 42 - Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la stessa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e rischi accessori - Danni da acqua - Cristalli -Garanzie speciali.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se è stato corrisposto il relativo premio, come indicato nella scheda di polizza e con i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie previsti all'art 46.

Art. 43 - Responsabilità civile dell'Amministratore

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, all'Amministratore del Condominio per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli proprietari e/o conduttori, nell'esercizio dell'attività di Amministratore del Condominio assicurato, da fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere **fino alla concorrenza del limite di risarcimento previsto dall'art. 46 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.**

La garanzia comprende, inoltre, i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio, nonché le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte alla proprietà condominiale per errori imputabili all'Amministratore stesso.

L'assicurazione è operante per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere dall'Amministratore durante il periodo di efficacia della polizza.

Il limite di risarcimento per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;**
- b) conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;**
- c) conseguenti a omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.**

Art. 44 - Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti

La Società si obbliga a tenere indenne i condomini e/o i locatari del fabbricato assicurato di quanti questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti, uffici o studi professionali per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi

In caso di assicurazione stipulata dal condominio, la garanzia è operante per tutte le unità immobiliari costituenti il condominio.

I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro e il condominio è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro.

Responsabilità civile per altri eventi

Art. 45 - Responsabilità civile per altri eventi

La garanzia viene estesa anche ai seguenti eventi, **solo se corrisposto il relativo premio indicato nella scheda di polizza e con i limiti di risarcimento, scoperti, franchigie previsti all'art. 46:**

- **Danni da interruzione di esercizio:** i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali, artigianali e di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**
- **Danni da inquinamento:** i danni derivanti a cose di terzi, da inquinamento dell'acqua e del suolo, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**
- **Danni da caduta di neve** danni a terzi da caduta di neve o ghiaccio non rimossi a tempo debito dai tetti, **con esclusione di danni direttamente provocati al fabbricato dalla caduta della neve.**
- **Committenza lavori:** la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato, **purché tali lavori siano appaltati in base a regolare contratto.**
- **Danni a cose in locali interrati e seminterrati:** i danni a cose di terzi contenuti in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali e loro pertinenze, **causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.**

Art. 46 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Le garanzie sotto indicate, di cui alle condizioni di polizza e sempreché comprese, sono prestate con applicazione delle franchigie o scoperti ed entro i limiti di indennizzo per ogni sinistro (ovvero, se diversamente indicato, per persona o per anno assicurativo) riportati nello schema seguente.

GARANZIA	FRANCHIGIA-SCOPERTO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 42 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Nessuna	50% del massimale di RCT col massimo di 500.000 euro
Art 43 Responsabilità civile dell'Amministratore	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	200.000 euro
Art. 44 Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti	200 euro	500.000 euro
Art. 45 Danni da interruzione di esercizio	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	100.000 euro
Art. 45 Danni da inquinamento	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	100.000 euro
Art 45 Danni da caduta di neve	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	100.000 euro
Art 45 Committenza lavori	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	50% del massimale di RCT col massimo di 300.000 euro
Art. 45 Danni a cose in locali interrati e seminterrati	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro	50.000 euro

Art. 47 - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al paragrafo a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di quest'ultimi;
- d) gli amministratori dei condomini esclusivamente quando subiscano un danno per responsabilità a loro imputabile.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto è previsto dall'art. 41 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- 2) provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- 3) alle cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
- 4) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 5) da furto;
- 6) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 7) derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- 8) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 45 - Danni da inquinamento, se operante la relativa garanzia,
- 9) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese - di qualsiasi natura - causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- 11) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'art. 45 - Danni da interruzione di esercizio, se prestata;
- 12) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto dall'art. 45 - Committenza lavori;
- 13) alla salute causati da campi elettromagnetici;
- 14) direttamente o indirettamente, derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
- 15) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 16) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- 17) a cose da spargimento di acqua, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture ed impianti idrici, igienici o di riscaldamento, o derivanti dalla conduzione dell'appartamento;
- 18) da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti pluviali;
- 19) a cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dall'art. 45 - Danni a cose in locali interrati e seminterrati.

Art. 48 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato e/o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. Nel suindicato avviso scritto dovranno essere precisati il luogo, il giorno, l'ora e le cause del sinistro. L'Assicurato dovrà poi in ogni caso comunicare per iscritto all'Agenzia ogni notizia nonché trasmettere ogni documento relativo al sinistro.

Art. 49 - Gestione delle vertenze del danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 50 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Artt. 51 - 52 - 53 - 54: Omissis.

Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in Viale del Commercio n° 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 55 Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto nel frontespizio di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, **con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 60 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 60 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), **se non ripetuto dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 58 comma 3.

Art. 56 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 57 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
 - in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell' Art. 58, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**
- 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:**
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. 58 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:**
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**Nel caso di scelta di cui al precedente punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 55 "Oggetto dell'assicurazione "comma 2.**
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o con Arag.**

Art. 59 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 60 - Gestione del caso assicurativo

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.**
- 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 58**
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag.

6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 61 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano, invece, ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 62 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

Art. 63 Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 55 delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente. Vengono altresì Assicurati, se espressamente indicati, anche l'amministratore e i condomini.

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 64 Prestazioni garantite Extra

Le garanzie valgono per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

2. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi.

La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

3. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta) ed inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila);**

4. le controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;

5. le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;

6. le controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

7. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale per il Contraente qualora rivesta la qualifica di Committente dei lavori e per i suoi addetti in qualità di : *Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.***

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);

c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 66 - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

A parziale deroga dell'Art.57 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, in relazione alla presente prestazione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.

Art. 65 Recupero quote condominiali

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.64 - Prestazioni garantite - le garanzie valgono inoltre per le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), ed inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila).**

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

Art. 66 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- i) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- l) per le controversie con la Società e/o con ARAG.

Norme che regolano l'assicurazione Assistenza

Istruzioni per la richiesta di assistenza.

In caso di sinistro, per potere accedere ai servizi di assistenza l'assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa al numero verde:

800.233.412
in funzione 24 ore su 24
oppure al numero:
015.2.559.571
preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo:

MAPFRE ASSISTANCE.
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla FABB
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

Oggetto dell'Assicurazione

Art.67- Informazioni Legali

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni relative al Codice Civile e alla normativa in materia di Condominio, la struttura organizzativa erogherà la prestazione sulla base della pubblicazione della normativa ufficiale.

Art.68- Informazioni Fiscali Immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni relative alle seguenti imposte:

- Imposte dirette IRPEF: informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO;
- I.M.U.: l'imposta municipale sugli immobili;
- I.V.A.: le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
- le imposte di registro.

Verranno fornite tutte le indicazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la struttura organizzativa fornirà le informazioni relative dal giorno in cui la normativa verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Art.69- Informazioni sulla sicurezza degli impianti

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni sulla sicurezza degli impianti, la struttura organizzativa fornirà le informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell'impianto che ha subito il guasto.

Art.70-Reperimento telefonico di artigiani convenzionati

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Su richiesta dell'assicurato, la struttura organizzativa provvede a reperire gli artigiani convenzionati compresi nelle categorie di seguito elencate per effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinario presso l'abitazione assicurata:

elettricista;
 fabbro;
 falegname;
 idraulico;
 riparatore di elettrodomestici;
 riparatore di sistemi telefonici;
 spurgatore;
 tinteggiatore;
 vetraio.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla struttura organizzativa per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'artigiano inviato dalla struttura organizzativa.

Art.71 - Invio di un idraulico

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, **con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:**

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa non fosse possibile reperire l'idraulico entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione assicurata o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono previste le seguenti esclusioni:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne al fabbricato.

Per il caso c) la trascinazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Art.72- Invio di un elettricista

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;

- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

Art.73 - Invio di un fabbro

24h/24 E 365 GIORNI ALL'ANNO

Su richiesta dell'assicurato, ed entro 3 ore dalla richiesta, la struttura organizzativa provvede all'invio di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico i seguenti costi, con il massimo di 300,00 euro per annualità assicurativa:

- diritto di uscita;
- manodopera fino a 4 ore.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione incendio.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla struttura organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 350,00 euro per annualità assicurativa dietro presentazione di idonea documentazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Art.74 - Intervento di emergenza per danni da acqua

Su richiesta dell'assicurato la struttura organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, se presso l'abitazione assicurata si rende necessario un intervento di emergenza per danni causati da spargimento d'acqua quali:

raccolta di acqua e fluidi;

rimozione di detriti;

ricerca non distruttiva di perdite;

ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Esclusioni specifiche:

per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;

per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

Art.75- Soggiorno in albergo

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la struttura organizzativa su richiesta dell'assicurato, provvede a prenotare un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.

Art.76 - Rientro anticipato dal viaggio

Se l'assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero e a causa di un sinistro indennizzabile l'abitazione assicurata risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, la struttura organizzativa provvederà a fornire all'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.

Se l'assicurato, per rientrare più rapidamente, ha dovuto abbandonare il veicolo in loco, la struttura organizzativa provvede a fornire all'assicurato un ulteriore biglietto aereo o ferroviario di sola andata per recuperare il veicolo.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa con il massimo di 250,00 euro per annualità assicurativa.

In ogni caso, per consentire la valutazione e la liquidazione di questa prestazione, l'assicurato deve presentare alla struttura organizzativa un'adeguata documentazione sulle circostanze del sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 100 Km dal comune di residenza anagrafica dell'assicurato

Art.77- Sorveglianza

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, e implosione danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, risulta compromessa la sicurezza dell'abitazione assicurata, la struttura organizzativa su espressa richiesta dell'assicurato provvede a reperire una società specializzata in vigilanza privata che invia una guardia giurata per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

La Società tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di 24 ore e in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Se per cause indipendenti dalla struttura organizzativa non fosse possibile reperire un istituto di vigilanza entro 3 ore dalla richiesta, l'assicurato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per l'intervento con il massimo di 500,00 euro per annualità assicurativa.

Art.78 - Trasloco

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, e implosione danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione assicurata risulta inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro, e l'assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la struttura organizzativa provvede a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione fino ad un'altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.

Se l'assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la struttura organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo con il massimo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa. Si esclude la presa in carico di costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito. Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni incendio e furto.

Art. 79 - Esclusioni

Le prestazioni contrattuali di cui alla Sezione Assistenza prevedono le seguenti esclusioni:

- quelle specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione;
- guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'assicurato;
- ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserti,
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'assicurato;
- indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza;
- le spese necessarie al ripristino dei locali dell'abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza.

Non verrà corrisposto alcun indennizzo o prestazione alternativa a titolo di compensazione parziale o totale se l'assicurato non abbia usufruito di una o più prestazioni di assistenza.

Si conviene inoltre:

- **che ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro un anno dalla data del sinistro** che ha dato origine alla richiesta della prestazione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile;
- **se esistessero altre assicurazioni con altra Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra Società si fosse già attivata, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, s'intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'assicurato e non corrisposti dall'altra Società.)**

Art 80 - Erogazione delle prestazioni

Qualsiasi tipo di prestazione è fornita al massimo tre volte per annualità assicurativa.

Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate

Art 81 Delimitazione territoriale

Il fabbricato assicurato deve essere situato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Le prestazioni relative al contraente, all'assicurato o altra persona del nucleo familiare sono valide in tutto il mondo.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391, 1932).

Art. 1895 cod. civ. - Inesistenza del rischio

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La comunicazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicuratore entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è

ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato o dei suoi dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti,

da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

www.cattolica.it